

Bozza

Senato della Repubblica

XVI Legislatura



1^a COMMISSIONE
(Affari Costituzionali)

e

5^a COMMISSIONE
(Bilancio)

**EMENDAMENTI
ALL'AS 3124**

D-L 216/2011 - PROROGA TERMINI

**ARTICOLI
1 - 5**

8 FEBBRAIO 2012

A.S. 3124

Emendamento

Art.1

Al comma 1, sostituire le parole " e all'art. 66, comma 3" con le seguenti: "e all'articolo 66, commi 3 e 5".

De Luca
DE LUCA

1.1.


EMENDAMENTO**Art. 1**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 7 dell'articolo, dell'articolo 76, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: "Le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali essenziali, se con bilancio in utile negli ultimi tre esercizi, potranno procedere ad assunzioni a termine nel rispetto delle ragioni tecnico-produttive-organizzative di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368."»

All'ovvero derivante dal presente comma, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

Sen. Bornacin



1.2

A.S. 3124

Emendamento

Art. 1

All'articolo 1, dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

<<3-bis. All'articolo 66, comma 13 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere infine il seguente periodo "Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle dieci università statali che, nell'anno riferito alle cessazioni di personale dal servizio, sono collocate nelle prime posizioni della graduatoria costruita sulla scorta degli indicatori di cui all'articolo 5, comma 3, lett. a) e b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240.>>

VALDITARA



1.3

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 1, sopprimere il comma 4

Sen. Calderoli *calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

1.4

EMENDAMENTO

ART. 1

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. L'efficacia delle graduatorie e delle idoneità dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, è prorogata fino al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente."

BOVIERIS G
SALTAMARTINI

Danfiso
Matti

1.5



EMENDAMENTO AL DDL N. 3124

Art. 1

Al comma 4, dopo le parole "L'efficacia delle graduatorie" sono inserite le seguenti "e delle idoneità universitarie"

Il testo complessivo dell'emendamento sarebbe del seguente tenore:

"4. L'efficacia delle graduatorie **e delle idoneità universitarie** dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente".

Asciutti, Barelli, Bevilacqua, Caruso, Colli, De Feo, FIRRARELLO, SIBILIA



1.6

Emendamenti AS.3124

Articolo 1

Al comma 4 , sostituire le parole "~~31 dicembre~~^{30 settembre} 2003" con le parole "31 dicembre 2001"

PARDI, DI NARDO, MASCITELLI



1.7

EMENDAMENTO

Art. 1.

Al comma 4 dopo le parole dopo le parole "31 dicembre 2012" aggiungere il seguente periodo:

"Le pubbliche amministrazioni coprono i propri fabbisogni di personale attingendo a tali elenchi fino al loro esaurimento, prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso o con l'assunzione dei lavoratori a tempo determinato in possesso dei requisiti per la stabilizzazione".

SEN. D'AMBROSIO LETTI 

TANCREDI

AMORUSO

MORRA

NESSA

MAZZARACCHIO

SACCOMANNO

LICASTRO SCARDINO

GALLO



1.8

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito del 16/10/2009 per 825 funzionari per attività amministrativo tributaria presso l'Agenzia Entrate - G.U IV serie speciale N. 101 del 30/12/2008, sono prorogate al 31/12/2012. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del Territorio e L'azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario Amministrativo tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio."

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n.183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, PISCITELLI,
VILLARI

Fleres Viespoli Castiglione Centaro Ferrara
Poli Bortone Piscitelli Villari

1.9

EMENDAMENTO AS 3124

Art 1

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.bis. "L'efficacia delle graduatorie di merito del 16/10/2009 per 825 funzionari per attività amministrativo tributaria presso l'Agenzia Entrate - G.U IV serie speciale N. 101 del 30/12/2008, sono prorogate al 31/12/2012. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del Territorio e L'azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario Amministrativo tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio."

Oliva


1.10

A.S. 3124
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito del 16 ottobre 2009 per 825 funzionari per attività amministrativa tributaria presso l'Agenzia Entrate, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale n. 101, del 30 dicembre 2008, sono prorogate al 31 dicembre 2012. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del Territorio e L'azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario Amministrativo tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio."

MERCATALI
(IL RELATORE)




1.11

A.S.3124
Emendamento
Art.1

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4. bis. L'efficacia delle graduatorie di merito del 16/10/2009 per 825 funzionari per attività amministrativo tributaria presso l'Agenzia dell'Entrate - G. U IV serie speciale N. 101 del 30/12/2008, sono prorogate al 31/12/2012. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del territorio e l'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario Amministrativo tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio."

LUMIA



1.12

AS 3124
emendamento

All'art. 1 comma 4, aggiungere il comma 4 bis:

4.bis. "L'efficacia delle graduatorie di merito del 16/10/2009 per 825 funzionari per attività amministrativo tributaria presso l'Agenzia Entrate - G.U IV serie speciale N. 101 del 30/12/2008, sono prorogate al 31/12/2012. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del Territorio e L'azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario Amministrativo tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio."

Lusi



1.13

EMENDAMENTO
ART. 1

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4.bis. L'efficacia delle graduatorie di merito del 16/10/2009 per 825 funzionari per attività amministrativa tributaria presso l'Agenzia Entrate - G.U IV serie speciale N. 101 del 30/12/2008, sono prorogate al 31/12/2012. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del Territorio e L'azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario Amministrativo tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio."

SEN. BATTAGLIA



1.14

AS 3124

All'articolo 1, comma 4, aggiungere:

4. bis. "attingere, entro la data di scadenza, alla graduatoria del concorso pubblico per esami ad 80 posti per l'accesso al profilo professionale di collaboratore amministrativo, area funzionale terza, posizione economica F1 (ex C1) del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, indetto con D.M. del 26.5.2008, pubblicato nella G.U. 4^ serie speciale Concorsi ed Esami n.42 del 30.5.2008, mediante lo scorrimento della medesima fino al completamento della stessa. Ciò, per motivi di giustizia, equità, buon andamento ed economicità della P.A., stante l'esiguità del numero dei componenti la graduatoria".

Lumia

LUMIA

1.15

AS 3124

All'articolo 1, comma 4, aggiungere:

4. bis. "attingere, entro la data di scadenza, alla graduatoria del concorso pubblico per esami ad 80 posti per l'accesso al profilo professionale di collaboratore amministrativo area funzionale terza, posizione economica F1 (ex C1), del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, indetto con D.M. del 26.5.2008 pubblicato nella G.U. 4^ serie speciale Concorsi ed Esami n.42 del 30.5.2008, mediante scorrimento della medesima, almeno fino ad assumere 80 unità di personale, come previsto nel bando di concorso. Ciò, per motivi di giustizia, equità, buon andamento ed economicità della P.A".

domina

LUMIA

1.16


EMENDAMENTI AS.3124

Articolo 1

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Sono prorogate al 31 dicembre 2012, le graduatorie degli idonei di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 1996 del 28 aprile 2008 relative al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco formate ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni»."


MASCITELLI



1.17

A.S. 3124
Emendamento
Art. 1

Al comma 5, sopprimere le parole da "a tal fine" fino alla fine del comma.



Giovanni Procacci, Franco Asciutti, Nicola Latorre, Vittoria Franco, Vincenzo Maria Vita, Albertina Soliani, Francesco Bevilacqua, Maria Pia Garavaglia, Ombretta Colli, Fabio Giambrone, Diana De Feo, Andrea Marcucci, Giuseppe Firrarello, Adriana Poli Bortone, Cosimo Sibia, Riccardo Villari, Luigi D'Ambrosio Lettieri, Filippo Bubbico, Gianrico Carofiglio, Francesco Amoruso, Rosario Giorgio Costa, Alberto Maritati, Cosimo Gallo, Simonetta Licastro Scardino, Colomba Mongiello, Salvatore Mazzaracchio, Alberto Tedesco, Carmelo Morra, Giuseppe Astore, Pasquale Nessa, Salvatore Tomaselli, Michele Saccomanno, Teresa Armato, Alfonso Andria, Marco Follini, Giovanni Legnini, Maria Fortuna Incostante, Maria Antezza, Carlo Chiurazzi, Guido Viceconte, Vincenzo De Luca, Francesco Sanna, Gian Piero Scanu, Luciana Sbarbati, Di Giacomo, Barbolini

1.18

EMENDAMENTO

ART. 1


Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato presso le istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.508. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca è autorizzato a stipulare contratti a tempo indeterminato, per la copertura dei posti annualmente disponibili e vacanti della dotazione organica, con coloro che, inseriti nelle predette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette istituzioni.

5-ter. Il personale delle istituzioni a A.F.A.M. che ha maturato 20 anni di servizio continuativo con la qualifica di Direttore, mantiene la stessa carica a tempo indeterminato e comunque fino alla maturazione del diritto di quiescenza.

5-quater. Il presente provvedimento non è utile, per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, ai fini della maturazione delle posizioni stipendi e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti, in conformità all'art.4 comma 73 della legge 12 novembre 2011, n. 183; pertanto lo stesso non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

SEN. BEVILACQUA



1.19



AS. 3124

“Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

Emendamento

Art 1

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5bis. In deroga al limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, gli Atenei possono procedere alle assunzioni in servizio di professori universitari di I e II fascia in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci.

Sen. Cosimo Latronico



1.20

AS 3124

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al personale educativo e scolastico degli enti locali, ed al personale proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili coinvolto in percorsi di stabilizzazione già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, a decorrere dall'anno 2013, le disposizioni dell'articolo 9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n° 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n° 122, e successive modificazioni."

Sen. Boschetto



1.21



MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto è necessario in quanto la limitazione in materia di lavoro flessibile prevista dal comma 28 dell'art. 9 del dl 78/2010 rischia di compromettere i percorsi di stabilizzazione degli ex lavoratori socialmente utili già intrapresi dalle amministrazioni locali soprattutto nella regione Campania, con conseguenti pesanti ricadute in ambito sociale. Tale emendamento non necessita di copertura in quanto le limitazioni in materia di personale sono aggiuntive rispetto a quelle concernenti il Patto di stabilità e per le stesse non sono previsti risparmi ulteriori; in ogni caso, gli enti locali possono procedere alla definitiva stabilizzazione del personale socialmente utile nel rigoroso rispetto dei vincoli generali di contenimento della spesa.

A.S. 3124
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. In linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le università statali completano le procedure concorsuali e di valutazione comparativa indette precedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità relative alla chiamata, la nomina in ruolo e la presa di servizio previste dalla normativa vigente al momento della loro indizione, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica."



GIOVANNI PROCACCI, FRANCO ASCIUTTI, NICOLA LATORRE, VITTORIA FRANCO, VINCENZO MARIA VITA, ALBERTINA SOLIANI, FRANCESCO BEVILACQUA, MARIA PIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, OMBRETTA COLLI, FABIO GIAMBRONE, DIANA DE FEO, ANDREA MARCUCCI, GIUSEPPE FIRRARELLO, ADRIANA POLI BORTONE, COSIMO SIBILIA, RICCARDO VILLARI, LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI, FILIPPO BUBBICO, GIANRICO CAROFIGLIO, FRANCESCO AMORUSO, ROSARIO GIORGIO COSTA, ALBERTO MARITATI, COSIMO GALLO, SIMONETTA LICASTRO SCARDINO, COLOMBA MONGIELLO, SALVATORE MAZZARACCHIO, ALBERTO TEDESCO, CARMELO MORRA, GIUSEPPE ASTORE, PASQUALE NESSA, SALVATORE TOMASELLI, MICHELE SACCOMANNO, TERESA ARMATO, ALFONSO ANDRIA, MARCO FOLLINI, GIOVANNI LEGNINI, MARIA FORTUNA INCOSTANTE, MARIA ANTEZZA, CARLO CHIURAZZI, GUIDO VICECONTE, VINCENZO DE LUCA, FRANCESCO SANNA, GIAN PIERO SCANU, LUCIANA SBARBATI, DI GIACOMO, BARBOLINI

1.22

AS 3124

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. In deroga al limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni gli Atenei possono procedere alle assunzioni in servizio di professori universitari di I e II fascia in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci."

Enrico Musso



Vincenzo Galioto



1.23

Emendamenti


ARTICOLO 1

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

<<5-bis.

In deroga al limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni gli Atenei possono procedere alle assunzioni in servizio di professori universitari di I e II fascia in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, nel limite delle risorse Disponibili nei propri bilanci.>>

Sen. Saltamartini




1.24

A.S. 3124
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini della presa di servizio dei soggetti risultati idonei in procedure di valutazione comparativa per professori universitari di I e di II fascia, bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210, e successive modificazioni, sono prorogate le disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando di concorso nel quale sono stati dichiarati idonei. Gli atenei possono procedere alle prese di servizio, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci e quindi senza alcun onere per la finanza pubblica, anche in deroga al limite di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.».

FIORONI, RUSCONI, LEGNINI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, MONGIELLO




1.75

A.S. 3124
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il limite all'incidenza delle spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali rispetto al Fondo per il finanziamento ordinario, di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, non si applica alle assunzioni in servizio presso gli Atenei di professori universitari di I e II fascia già in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, nel caso in cui optino per il regime di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

FIORONI, RUSCONI, LEGNINI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, MONGIELLO




1.26

A.S. 3124
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Per i soggetti idonei in procedure di valutazione comparativa di I e di II fascia ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210, e successive modificazioni, sono prorogati le disposizioni ai fini delle procedure relative alla presa di servizio previste dalla normativa vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso per il quale sono risultati idonei, anche in deroga al limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nel limite delle risorse disponibili nei bilanci degli atenei."

CHIURAZZI




1.27

A.S. 3124
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5--bis. In deroga al limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni gli Atenei possono procedere alle assunzioni in servizio di professori universitari di I e II fascia in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci."



FRANCO VITTORIA, RUSCONI, LEGNINI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA,
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA


1.28

A.S.3124
Emendamento
Art.1

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Per le assunzioni in servizio presso gli Atenei di professori universitari di I e II fascia già in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, non si applica il limite all'incidenza delle spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali rispetto al Fondo per il finanziamento ordinario, di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e si destina a tal fine quota parte dei fondi già previsti dall'art.1, comma 24 della legge 13 dicembre 2010, n. 220."

LUMIA




1.29

Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Al personale docente incaricato della direzione di una istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale che abbia svolto ininterrottamente tale funzione nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della Legge 508/99 e l'entrata in vigore della presente legge, è prorogato il diritto di elettorato passivo in deroga all'articolo 4 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2003 n. 132."

SEN. MORRA



1.30



AS 3124


EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. In deroga al limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni gli Atenei possono procedere alle assunzioni in servizio di professori universitari di I e II fascia in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci."

Sen. Tancredi



1.31



AS 3124

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini della presa di servizio dei soggetti risultati idonei in procedure di valutazione comparativa per professori universitari di I e di II fascia, bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210 e successive modificazioni, sono prorogate le disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando di concorso nel quale sono stati dichiarati idonei. Gli atenei possono procedere alle prese di servizio, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci, anche in deroga al limite di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

Sen. Tancredi 



1.32

AS 3124


EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. In materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico e di regime delle decorrenze, il termine di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per il personale del comparto scuola è prorogato al 31 agosto 2012.

Sen. Bevilacqua



1.33

AS 3124

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini della presa di servizio dei soggetti risultati idonei in procedure di valutazione comparativa per professori universitari di I e di II fascia, bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210 e successive modificazioni, sono prorogate le disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando di concorso nel quale sono stati dichiarati idonei. Gli atenei possono procedere alle prese di servizio, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci, anche in deroga al limite di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

Sen. Tancredi *Tancredi*



1.36

A.C. 4865

D.d.l. " Conversione in legge del Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative"

Emendamento all'articolo 1

All'articolo 1, comma 6: *sopprimere il comma*

Relatore *Luca Mele*

1.35

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 1, sopprimere il comma 6.

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

1.36

AS 3124

Articolo 1

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«~~6.~~ All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. Il Ministero dell'Interno al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche attraverso la copertura delle carenze di organico del personale permanente, ed anche al fine di garantire il pieno rispetto della normativa sul lavoro a tempo determinato, previa individuazione della necessaria copertura finanziaria, prosegue nella stabilizzazione del personale volontario già utilmente collocato nella graduatoria di cui al D.M. n.1996 del 2008 ed al contempo, assieme alle parti sociali, individua idonee procedure selettive che nell'ottica del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione, assicurino il graduale assorbimento nei ruoli del personale permanente anche del personale volontario escluso dalla precedente procedura di stabilizzazione per superamento del limite di età nonostante l'elevata anzianità di servizio maturata nel corso degli anni prestando servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.”


2) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10 bis. Al fine di evitare l'ulteriore aumento del numero dei vigili del Fuoco volontari, nonché consentire il contenimento della spesa pubblica con conseguenziale maggiore disponibilità finanziaria da destinare alla stabilizzazione del personale volontario, i corsi di addestramento teorico pratico di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139, finalizzati al reclutamento di nuovo personale volontario, si intendono cessati dalla data di entrata in vigore della presente disposizione normativa.”

3) il comma 12 è sostituito dal seguente:

“12. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139, le parole <<non è legato da un rapporto di impiego all'amministrazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<viene richiamato in servizio dall'Amministrazione nei casi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139 con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato>>.”»

CARLINO, PARDI



1.37


EMENDAMENTO AS 3124

Art. 1

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6.1. All'articolo 3, comma 90, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «28 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

6.1.1. Ai commi 10 e 12 dell'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: «quinquennio 2010-2014».

Pistorio 

1.38

D.d.l. " Conversione in legge del Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative"

Emendamento all'articolo 1

All'articolo 1, dopo il comma 6, aggiungere infine il seguente:

"6-bis. Per le esigenze funzionali di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo le modalità del comma 3 del medesimo articolo, è consentita fino al 31 dicembre 2015."

Relatore

Scuro Molteni

1.39

Relazione illustrativa

In esecuzione del decreto del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione del 7 agosto 2006 e dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 203/2005, il Dipartimento della funzione pubblica sta utilizzando 7 segretari comunali già iscritti al soppresso Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Atteso che l'utilizzazione temporanea del suddetto personale è di prossima scadenza e che trattasi di unità ancora impegnate in attività rilevanti per il suddetto Dipartimento, la proposta di emendamento di cui sopra è finalizzata a consentire la facoltà di continuare ad avvalersi dell'opera del predetto personale.

EMENDAMENTO

Art. 1.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6.1 I termini e le modalità previsti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati al 31 dicembre 2012".

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI

TANCREDI

Lettieri *Jan. Costa*

AMORUSO

MORRA

NESSA

MAZZARACCHIO

SACCOMANNO

LICASTRO SCARDINO

GALLO



1.40

All'articolo 1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Al fine di assicurare la proroga del termine relativo alla scadenza dell'incarico di cui al presente comma anche allo scopo di garantire maggiore continuità finalizzata ad una migliore razionalizzazione organizzativa, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 23 aprile 1959 n. 189, con esclusione della sola procedura ivi richiamata al primo periodo per l'adozione del provvedimento di rinnovo, si applicano, con effetto a decorrere dal mandato in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alla fattispecie di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, per la quale il rinnovo dell'incarico in attuazione del presente comma, è disposto con la medesima procedura già stabilita per la nomina."

ESPOSITO, TANCREDI

1.41



AS. 3124

“Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

Emendamento

Art. 1

All'articolo 1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis. Al fine di assicurare la proroga del termine per la scadenza dell'incarico di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, anche allo scopo di garantire maggiore continuità finalizzata ad una migliore razionalizzazione organizzativa, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 23 aprile 1959 n. 189, con esclusione della sola procedura ivi richiamata al primo periodo per l'adozione del provvedimento di rinnovo, si applicano, con effetto a decorrere dal mandato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al citato incarico di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, per il quale il rinnovo dell'incarico in attuazione del presente comma, è disposto con la medesima procedura già stabilita per la nomina.”.



1.42

Sen. Cosimo Latronico

EMENDAMENTO
ART. 1

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6bis. All'articolo 16, comma 8, della legge 15 luglio 2011, n.111, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

"Senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e al fine di favorire il buon andamento della propria amministrazione, sono fatte salve le procedure concorsuali definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali".

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI

TANCREDI

AMORUSO

MORRA

NESSA

MAZZARACCHIO

SACCOMANNO

LICASTRO SCARDINO

GALLO



1.43

A.S. 3124
Emendamento
Art. 1

Al comma 6-bis, dopo le parole "si applicano" inserire le seguenti: ", anche in deroga all'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 5 settembre 2011, n. 149,"

Conseguentemente, dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:

"6-bis.1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

ZANDA
LEGNINI
MERCATALI
BASTICO
MARCENARO
MARINO MAURO
NEGRI
DELLA SETA
LEDDI
CECCANTI
BASSOLI
BIONDELLI
SERAFINI ANNA MARIA
AMATI
DONAGGIO
NEROZZI



1.44

A.S. 3124
Emendamento
Art. 1

Al comma 6-bis, dopo le parole: "educativo e scolastico" aggiungere le seguenti: "sanitario ed assistenziale"

Vitali



1.45


Emendamento As. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Art. 1

Al comma 6-bis, dopo le parole: "e successive modificazioni", aggiungere le seguenti: "nonché le disposizioni dell'art. 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni".

GIAMBRONE




1.46

A.S. 3124
Emendamento
Art. 1

Al comma 6-bis, sostituire le parole “lettera b)” con le seguenti “lettera b) e f)”.

BARBOLINI, LEGNINI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI PAOLO,
SERAFINI ANNA, STRADIOTTO



1.67

A.S. 3124
Emendamento
Art. 1

Al comma 6-bis, dopo le parole: "legge 5 maggio 2009, n. 42" aggiungere le seguenti: "ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,"

INCOSTANTE, LEGNINI, ANDRIA, ARMATO, BUBBICO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE
LUCA



1.48

Emendamenti AS. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

All'articolo 1
(Proroga termini in materia di assunzioni)

Al comma 6-bis aggiungere in fine il seguente periodo: "Nell'anno 2012 gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati ad applicare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 10, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le procedure di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

GIAMBRONE



1.49

A.S. 3124
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 6-bis, inserire il seguente:

"6-bis.1. Sono escluse dall'ambito d'applicazione del Patto di stabilità le spese attuative delle ordinanze emesse dai Comuni per l'emergenza neve e relative agli interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza medesima."

VITALI

Vitali

1.50

Motivazione

Si reputa necessaria l'esclusione dai vincoli del Patto delle spese effettuate dai Comuni al fine di fronteggiare l'emergenza neve sul territorio italiano. Infatti, i vincoli del Patto di stabilità comporterebbero per i Comuni limitazioni non coerenti con gli interventi volti a fronteggiare situazioni di pericolo o di grave disagio per i cittadini, limitando di fatto la possibilità degli Enti locali di prendersi cura della propria cittadinanza

A.S. 3124

Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

“6-ter

A decorrere dall'anno 2013, in deroga alle previsioni vigenti in materia di assunzione del personale è attivata la procedura di stabilizzazione del personale già operante presso le Regioni e gli enti locali ai sensi delle Ordinanze di protezione civile n.3253/2002 e n.3279/2003, compatibilmente con la capacità di spesa dei rispettivi bilanci.

Sen. Ulisse di Giacomo

1.51

A.S. 3124

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 6-bis, inserire il seguente:

"6-bis.1. "Al fine di assicurare gli standard minimi di servizio scolastico e garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali per l'accesso all'istruzione e alla tutela dell'infanzia di cui agli articoli 31 e 34 della Costituzione, per tutto il 2012, in deroga all'art 7 comma 2 lettera d) del decreto legislativo 5 settembre 2011, n. 149, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'Ente locale inadempiente può procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato ai soli fini dell'espletamento delle funzioni fondamentali di cui all'art. 21 comma 3, lettera c) e al comma 4 lettera b), della legge 5 marzo 2009 n. 42. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."".

Mauro Maria Marino, Negri, Marcenaro



Proroga al 2013 del divieto per gli enti che hanno violato il patto di stabilità di assumere personale per i servizi per l'infanzia e i servizi scolastici

1.52

Emendamenti AS. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

All'articolo 1
(Proroga termini in materia di assunzioni)

Al comma 6-ter, al primo periodo, dopo la parola "soprannumerario" aggiungere le seguenti parole: "e al personale dipendente di altre amministrazioni comandato presso l'INPS e presso gli enti soppressi di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e in servizio all'entrata in vigore del suindicato decreto legge," ed aggiungere in fine le seguenti parole: " L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad articolare il suindicato riassetto organizzativo e funzionale adottando i necessari provvedimenti per autorizzare, regolamentare e definire, previa verifica della disponibilità del lavoratore, il passaggio diretto all'Inps del suindicato personale comandato. L'Inps è autorizzato ad incrementare la dotazione organica di cui al comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 di un numero di posti corrispondente anche alle unità trasferite ai sensi del presente comma. Nelle more della definizione del passaggio diretto del personale comandato, l'INPS è autorizzato a prorogare i comandi in scadenza."

GIAMBRONE




1.53

A.S. 3124
Emendamento
Art. 1

Al comma 6-ter, aggiungere in fine il seguente periodo: "All'articolo 21, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, il terzo e quarto periodo sono abrogati."

NEROZZI



1.54

Emendamento
Articolo 1


Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

“6-*quater*. E' in facoltà dei funzionari della carriera diplomatica prorogare la permanenza in servizio fino al compimento dei 67 anni di età con effetto dalla entrata in vigore della presente legge.”

Conseguentemente

all'onere derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità).

Sen. Valter Zanetta



1.55


AS 3124

Articolo 1

Dopo il comma 6 ter, aggiungere il seguente:

«6 *quater*. Senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare fino al 31 Dicembre 2012 i rapporti di lavoro del personale in servizio alla data del 1 gennaio 2011 assunto a tempo determinato o con le tipologie contrattuali di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e al Titolo VII, Capo I e II, del medesimo decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nei casi in cui, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro, si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza.»

CARLINO, PARDI



1.56


Emendamento AS.3124

Articolo 1

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

"6-quater. Le amministrazioni di cui all'art 1 comma 2 del decreto legislativo n.165 del 2001, senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio, possono prorogare fino al 31 dicembre 2012 il personale in servizio alla data del 1 gennaio 2011 assunto a tempo determinato o con contratti di formazione lavoro, co.co.co e co.co.pro, in somministrazione ed altre forme di lavoro accessorio nei casi in cui, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro, si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza."

MASCITELLI, PARDI



1.57

Emendamento AS.3124

Articolo 1


Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:

6-quater. I lavoratori che abbiano maturato al 1° gennaio 2011 3 anni di attività nella pubblica amministrazione nei 5 anni antecedenti tale data, anche sotto forma di prestazioni in somministrazione, nonché i vincitori di concorso non assunti, sono collocati in liste provinciali o regionali ad esaurimento al fine di favorire il superamento della precarietà nella Pubblica Amministrazione, a cui le dette P.A. sono tenute ad attingere in via prioritaria.

6-quinquies. Il ricorso ai lavoratori inseriti nelle liste provinciali o regionali da parte delle amministrazioni, anche di Comparti diversi, nel rispetto dei limiti di spesa e bilancio vigenti, non potrà essere superiore ai tre anni in attesa della contestuale conclusione delle procedure di stabilizzazione; criteri e modalità di utilizzo ed assegnazione dei lavoratori interessati saranno stabiliti in sede di confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6-sexies. Nelle more del confronto di cui al comma precedente, eventuali ricorsi a forme di lavoro non standard, previa la verificata assenza di profili compatibili nelle graduatorie di vincitori di concorso vigenti, sarà permesso per un periodo massimo di sei mesi e fino ad una quantità non superiore al 4% della dotazione organica complessiva.

MASCITELLI, PARDI



1.58


Emendamento AS.3124

Articolo 1

Dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente:

"6-quater. Il Ministero dell'Interno al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche attraverso la copertura delle carenze di organico del personale permanente, ed anche al fine di garantire il pieno rispetto della normativa sul lavoro a tempo determinato, previa individuazione della necessaria copertura finanziaria, prosegue nella stabilizzazione del personale volontario già utilmente collocato nella graduatoria di cui al D.M. n.1996 del 2008 ed al contempo, assieme alle parti sociali, individua idonee procedure selettive che nell'ottica del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione, assicurino il graduale assorbimento nei ruoli del personale permanente anche del personale volontario escluso dalla precedente procedura di stabilizzazione per superamento del limite di età nonostante l'elevata anzianità di servizio maturata nel corso degli anni prestando servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco."

MASCITELLI



1.59

EMENDAMENTO AS. 3124

Art. 1


Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:

«6-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 5, 7, 8 e 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano nei confronti del personale dell'ANAS SpA adibito ai servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6-quinquies. All'onere di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di 70 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

6-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

CARLINO, PARDI



1.60

Emendamenti AS. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

All'articolo 1
(Proroga termini in materia di assunzioni)

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

"6-quater. Il divieto di cui al comma 7, dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non si applica con riferimento ai processi di stabilizzazione di cui al comma 558 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai commi 550 e 551 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al comma 90 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Il richiamato divieto non si applica con riferimento alle assunzioni disciplinate dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, dall'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. "

GIAMBRONE



1.61


A.S. 3124
EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

"6-quater. Fino a quando non saranno emanati i criteri per la definizione delle procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria di cui all'art. 30 del decreto legislativo 165 del 2001 e all'art. 1, comma 29 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, al fine di ottenere un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane con conseguente riduzione della spesa pubblica, i provvedimenti di comando del personale non dirigente di altre amministrazioni dello Stato, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, sono automaticamente prorogati. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

sen. Galioto



1.62


A.S. 3124
EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 6-ter., aggiungere il seguente:

“6-quater. La graduatoria del concorso pubblico a centosette posti nei ruoli del personale dell'Istituto per il Commercio estero, area funzionale C, posizione economica C1, indetto con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 82 del 21 ottobre 2008, approvata con decreto 8 aprile 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 34 del 30 aprile 2010, è prorogata al 31 dicembre 2015.”

sen. Galioto



1.63

A.S. 3124
EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 6-ter. , aggiungere i seguenti:


"6-quater. All'articolo 14, comma 26-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì fatta salva la graduatoria del concorso pubblico a centosette posti nei ruoli del personale dell'Istituto per il Commercio estero, area funzionale C, posizione economica C1, indetto con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 82 del 21 ottobre 2008, approvata con decreto 8 aprile 2010 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 34 del 30 aprile 2010, i cui beneficiari rientrano nelle risorse umane da individuare ai sensi dei decreti di cui al primo periodo .».

6-quinquies. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia di cui al comma 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, nell'ambito delle intese di cui al comma 26-*sexies*, lettera a) del medesimo decreto, le Regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura attingono alla graduatoria del concorso pubblico a centosette posti nei ruoli del personale dell'Istituto per il Commercio estero, area funzionale C, posizione economica C1, indetto con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 82 del 21 ottobre 2008, approvata con decreto 8 aprile 2010 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 34 del 30 aprile 2010.

I beneficiari della chiamata:

- a) non partecipano alla valutazione comparativa per titoli, di cui al comma 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
- b) non sono sottoposti alla disciplina di cui al comma 26-*octies* dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni."

Sen. Galiote



1.64

DDL 3124

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera

Emendamento

Art. 1

Al comma 6-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È fatto comunque divieto all'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto fino al completo riassorbimento di tutte le posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. L'INPS, anche al fine di garantire i risparmi previsti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 e fino al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, rende indisponibili i posti funzione di livello dirigenziale generale già vacanti o che si rendono vacanti a decorrere dal 1° gennaio 2012 per cessazioni dal servizio.

(SEN. GIULIANO)

1.65

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

"6-quater. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "il biennio 2009-2010" e le parole "nell'anno accademico 2007-2008" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "il biennio 2009-2011 e per il triennio 2011-2014" e "negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009";
- b) al comma 1, dopo le parole "corsi del IX ciclo" sono inserite le seguenti "e i successivi semestri aggiuntivi" e dopo le parole "scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)" sono inserite le seguenti "ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005 e n. 85 del 18 novembre 2005";
- c) al comma 2, le parole "il primo corso" sono sostituite dalle seguenti "il primo e il secondo corso";
- d) al comma 2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole "ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di una abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti."

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n.183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE, FLERES, CASTIGLIONE

Poli Bortone Fleres Castiglione

1.66

S 3124


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma *6-ter*, aggiungere il seguente:

"*6-quater*. I professori universitari dopo il collocamento a riposo, a domanda, possono restare in servizio per tre anni in posizione di fuori ruolo senza oneri per l'ateneo di appartenenza. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE, FLERES



1.67

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

"6-quater. Gli effetti del comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, vengono prorogati al 31 dicembre 2012 ed estesi anche ai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con decreto 28 settembre 2007, n. 137, che abbiano superato l'esame di Stato e che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il 1 dicembre 2007.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, PISCITELLI,
VILLARI, PISTORIO

Fleres Viespoli Castiglione Centaro Ferraro
Poli Bortone Piscitelli Villari Pistorio

1.68

S 3124


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma *6-ter*, aggiungere il seguente:

"*6-quater*. Al fine di prorogare gli interventi di cui all'articolo 9, comma 15-bis, della legge 122/2010 alle finalità dell'elenco 3 di cui all'art. 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183, aggiungere il seguente: "Interventi di carattere sociale di cui all'art. 9, comma 15 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", destinando a tal fine risorse pari a 19 milioni di euro.

FERRARA, FLERES, CENTARO



1.68

S 3124


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma *6-ter*, aggiungere il seguente:

"*6-quater*. Al fine di prorogare gli interventi di cui all'articolo 9, comma 15-bis, della legge 122/2010 alle finalità dell'elenco 3 di cui all'art. 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183, aggiungere il seguente: "Interventi di carattere sociale di cui all'art. 9, comma 15 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

FERRARA, FLERES, CENTARO



1.70

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

"6-quater. Le disposizioni dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni, nonché le disposizioni dell'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, a decorrere dall'anno 2013.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

FERRARA, FLERES, CENTARO



1.71

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

"6-quater. All'articolo 5-bis del decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;

b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n.85 del 2005»;

c) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;

e) al comma 3, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

1.72

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FILIPPI Alberto, POLI
BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Fleres Viespoli Castiglione Centaro Ferrara
Filippi Alberto, Poli Bortone Piscitelli Villari

A.S. 3124

Emendamento

Art.1

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

"6-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano al personale educativo e scolastico degli enti locali e al personale ex LSU coinvolto in percorsi di stabilizzazione già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede per l'anno 2012 fino a concorrenza degli oneri mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".


DE LUCA

1.73

A.S. 3124
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente:

"6-quater. È fatto comunque divieto all'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto fino al completo riassorbimento di tutte le posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. L'INPS, anche al fine di garantire i risparmi previsti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e fino al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rende indisponibili i posti funzione di livello dirigenziale generale già vacanti o che si rendono vacanti a decorrere dal 1° gennaio 2012 per cessazioni dal servizio."

NEROZZI, ROILO, BLAZINA, GHEDINI, PASSONI, TREU

Nerozzi

1.74

Art. 1

EMENDAMENTO A.S. 3124

16 emenda
Dopo il comma 6 ter, aggiungere il numero:

All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 4-ter dopo il comma 2, è inserito il seguente:


<<comma 2.bis1: per le disposizioni di cui alla lettera c), il termine di tre mesi è prorogato di un anno.>>

Se. Calderoli

Sen. Bodega

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



1.75

DL 29 dicembre 2011 n.216

Emendamento all'art. 4 comma 5

Sen. Giampaolo BETTAMIO

Art. 1

Dopo il comma 6 tra aggiungere il seguente

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6 quater
5 bis. In deroga al limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni gli Atenei possono procedere alle assunzioni in servizio di professori universitari di I e II fascia già in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci.

MOTIVAZIONE

1.76

Nel quadro del passaggio di fascia da ricercatori ad associato si tratta di intervenire sulla presa in servizio di ricercatori associati risultati idonei alla prima fascia.

Esiste oggi in Italia, infatti, un gruppo di professori di II fascia (professore associato) che ha conseguito l'idoneità al ruolo di professore di I fascia (professore ordinario) con concorsi pubblici prevalentemente banditi nel 2008 che non ha ancora preso servizio. La maggior parte di questi docenti ha conseguito l'idoneità sottoponendosi a valutazione comparativa presso sedi diverse da quella in cui è incardinato e la procedura di valutazione ha seguito le norme transitorie varate dal Ministro Gelmini, introdotte per migliorare i criteri di valutazione in senso meritocratico (sorteggio dei componenti della commissione, oggettività dei criteri di valutazione, rilievo dei parametri di merito).

Molti di questi docenti si trovano in sedi universitarie considerate, per aspetti meramente amministrativo-contabili (regolati dal rapporto spese fisse/fondo di finanziamento ordinario MIUR), non "virtuose" e che, quindi, ai sensi della legge, non possono procedere a nuove assunzioni. Le stesse Università sono, inoltre, tagliate fuori dalla possibilità di beneficiare dei fondi ministeriali stanziati ad hoc per il reclutamento di personale docente.

Sempre in queste sedi, nel corso dell'ultimo triennio, una percentuale rilevante di Professori ordinari e di altre fasce, è stata collocata in pensione impoverendone l'organico per l'impossibilità di procedere ad una loro sostituzione.

A questo si aggiunge il continuo depauperamento del capitale umano e culturale dovuto al trasferimento "forzoso" di idonei presso altre sedi, spesso generato dalla mancanza di prospettive concrete a breve termine nelle Università di appartenenza e dalla considerazione del rischio di giungere alla scadenza dell'idoneità (limitata a cinque anni dal conseguimento).

Proposta di emendamento all'articolo 1 del Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011

pubblicato nella G.U. del 29/12/2011 cd "mille proroghe 2012"

Depo il come 6-ta aggiungere i numeri

Inserimento del comma 7 ~~senza~~ proroga dell'applicazione del taglio del 10% (articolo 1 comma 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148).

Nel caso fosse meno opportuno rinviarne l'applicazione:

Le proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo non si applicano all'INPS se non all'esito dell'avvenuto riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21 comma 7 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011; è fatto comunque divieto all'INPS, a decorrere dal 1 gennaio 2012, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto fino al completo riassorbimento di tutte le posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 anche in applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. L'INPS, al fine di garantire i risparmi previsti dall'applicazione dell'articolo 1 comma 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 può provvedere, in alternativa, anche mediante la soppressione di uffici di livello dirigenziale generale, applicando i principi di cui all'articolo 74, comma 1 lettera a) del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Inserimento del comma 7 ~~con~~ proroga dell'applicazione del taglio del 10% (articolo 1 comma 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148).

Nel caso fosse ritenuto più opportuno prorogarla all'atto dell'avvenuto riassetto organizzativo e funzionale (ciò significa che è necessario studiare preliminarmente le modalità del taglio del 10% (potrebbe essere paradossalmente conveniente effettuare il taglio alla scadenza prevista (31/3/2012) piuttosto che - in prospettiva - dopo le avvenute assunzioni degli idonei:

Le proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo non si applicano all'INPS se non all'esito dell'avvenuto riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21 comma 7 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011; a tal fine il termine previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'INPS è prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21 comma 7 del decreto legge n. 201 del 6/12/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. E' fatto comunque divieto all'INPS, a decorrere dal 1 gennaio 2012, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto fino al completo riassorbimento di tutte le posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 anche in applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. L'INPS, al fine di garantire i risparmi previsti dall'applicazione dell'articolo 1 comma 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 può provvedere, in alternativa, anche mediante la soppressione di uffici di livello dirigenziale generale applicando

0/2

i principi di cui all'articolo 74, comma 1 lettera a) del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Qualora non fosse compresa la necessità di procedere ad intaccare mediante i tagli lineari ed all'esito della fusione anche i posti di livello dirigenziale generale l'ultimo periodo potrebbe essere sostituito dal seguente, con efficacia da considerare rispetto alla potenziale platea degli interessati, avuto riguardo alla singola situazione previdenziale:

L'INPS, anche al fine di garantire i risparmi previsti dall'applicazione dell'articolo 1 comma 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 e fino al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, rende indisponibili i posti funzione di livello dirigenziale generale che si rendono vacanti a decorrere dal 1 gennaio 2012 per cessazioni dal servizio e riduce la corrispondente dotazione organica.

Marco Stradiotto

1.77

Art. 1

EMENDAMENTO

~~Dopo l'articolo 1 inserirvi il seguente:~~ Dopo il comma 6-ter aggiungere:

6 quater)

(Al comma 110, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 7, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: "Le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali essenziali, se con bilancio in utile negli ultimi tre esercizi, potranno procedere ad assunzioni a termine nel rispetto delle ragioni tecnico-produttive-organizzative di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 368."»

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire l'importo: "1.235", con l'importo: "1.200"

All'overe denvarie del presente come di provvide medicine n' d'ovore lineax supli siduniamenit di coi alle Tabele C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

Sen. Bornacin

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1.78



All'articolo 1, in fine, è inserito il seguente comma:

“6-quater. Prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali previsti dalla normativa vigente e delle dotazioni organiche come risultanti all'esito della riduzione di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011, utilizza le graduatorie relative alle procedure di passaggio tra le aree per il personale del Ministero previste dalla contrattazione collettiva nazionale concluse entro il 31 dicembre 2011, procedendo, previo colloquio selettivo, all'inquadramento nell'area superiore, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2012, dei candidati la cui esclusione dalle prove di esame sia stata ritenuta illegittima a seguito di sentenze passate in giudicato. Resta fermo, ai fini economici, quanto previsto dall'art. 9, comma 21, ultimo periodo del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122 del 2010.”.

Su. Jettis
Jettis

1.79

Emendamento

Art. 1

Aggiungere infine il seguente comma:

“6-quater. E' in facoltà dei funzionari della carriera diplomatica prorogare la permanenza in servizio fino al compimento dei 67 anni di età con effetto dalla entrata in vigore della presente legge.”

Conseguentemente

all'onere derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità)

CONTINI

DINI

RUTELLI

AMATO

BALDASSARRI

CANTONI

MICHELONI

TONINI

1.80

Emendamento A.S. 3124

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

<< Articolo 1 bis (Modifiche all'articolo 5 – bis del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

“ 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

<<a) al comma 1:

a1) le parole: «il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: : «per il biennio 2011 – 2012 e per il triennio 2012/2014»;

a2) le parole «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;

a3) dopo la parola << (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n.85 del 2005»;

b) al comma 2:

b1) le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;

b2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria»;

c) al comma 3:

c1) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 20 10/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A»;

c2) le parole «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: << corsi quadriennali e biennali sopra indicati».

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto – legge, sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2012 – 2013 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 – bis del decreto- legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 9 bis del presente articolo.

3. Le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferiscono a procedura concorsuale. La risoluzione delle eventuali controversie è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.>>.

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

1.0.1

A.S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento in Commissione


Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art.1-bis.

All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*quinqies*. Alla scadenza del terzo quadriennio di servizio ovvero alla scadenza della proroga concessa ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i giudici di pace in servizio che hanno ottenuto l'esito positivo del giudizio di idoneità di cui al comma 2-*bis* del presente articolo sono rinnovati nell'incarico per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno. Resta salva la cessazione dalle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.»

Ser. Galioto



1.0.2



AS. 3124

“Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

Emendamento

Art. 1


Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

“1-bis (Proroga del termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 23 bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214)

1. All'articolo 23 bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, la parola “sessanta” è sostituita dalla seguente: “novanta”;
- b) al comma 3, ultimo capoverso, le parole “L'assemblea”, sono sostituite dalle seguenti dalle seguenti: “Il Collegio Sindacale”;

Sen. Cosimo Latronico



1.0.3

A.S. 3124
Emendamento
Art. 2

Al comma 1, sostituire le parole "30 settembre 2012" con le seguenti "30 aprile 2012".



LEGNINI
GARAVAGLIA MARIAPIA
BOSONE
BASSOLI
PINOTTI
ANDRIA
ARMATO

2.1


A.S. 3124

Emendamento all'articolo 2

All'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Il termine del 1° gennaio 2012, previsto dal comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal quale il compenso dei commissari o sub-commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile, è prorogato al 31 luglio 2012, al fine di completare le procedure di individuazione dei criteri in base ai quali erogare la parte variabile del compenso."

GRILLO, GALLO



2.2

A.S. 3124
Emendamento
Art. 2

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis

1. La Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dal 1° luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012/2013."

RUSCONI, LEGNINI, MERCATALI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA
MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA



2.0.1

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Proroga incarico per i direttori di Conservatorio)

1. Al personale docente incaricato della direzione di una istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale, che abbia svolto ininterrottamente tale funzione nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogato il diritto di elettorato passivo in deroga all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

VIESPOLI, FLERES

Viespoli

2.0.2

EMENDAMENTO A.S. 3124

Art. 3

Al comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2012" con le seguenti: "30 giugno 2012"

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

3.1

EMENDAMENTO A.S. 3124

ART.3

Al comma 1, sostituire le parole : "31 dicembre" con le seguenti : "30 giugno"

PARDI

Paolo

3.2

EMENDAMENTO
ART. 3

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis Gli operatori economici le cui infrastrutture fisse siano state danneggiate dai fenomeni vulcanici del monte Etna verificatisi nel luglio 2001 ed ottobre 2002, possono richiedere agli enti regionali ed ai comuni concedenti diritti su aree proprie, la proroga delle concessioni in corso nel periodo emergenziale per una durata pari al medesimo periodo.

1-ter. Gli enti concedenti, al fine di garantire la prosecuzione delle attività, in difetto di un prevalente interesse pubblico alla diversa utilizzazione dell'area, prorogano alle medesime condizioni e previa rivalutazione dei canoni o corrispettivi secondo dati ISTAT a favore degli operatori economici le cui strutture sono state danneggiate da tali fenomeni, previa verifica delle condizioni territoriali ed ambientali. Alla fine del periodo di proroga le concessioni saranno assegnate col rispetto dei principi di evidenza pubblica. "

Sen. Giuseppe Firrarello



3.3



Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AS. 3124)

Emendamento

All'articolo 3 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe, nonché per le attività di controllo delle opere di derivazione a valle e condotte forzate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a provvedere, anche in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato di 32 unità di personale (funzionari ingegneri).

1-ter. Dall'attuazione di quanto previsto al comma 1-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, previsti in euro 1.165.000,00 annui, si provvede a valere sulle entrate di scopo per l'attività di vigilanza e controllo sulle dighe costituite dalle contribuzioni a carico degli utenti dei servizi.

1-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a prelevare semestralmente all'atto del versamento alle entrate dello Stato, da parte dei gestori delle dighe, del contributo per le attività di vigilanza e controllo svolte dalla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli oneri necessari al finanziamento di quanto previsto dal comma 1-bis.

Sen. Angelo Maria Cicolani

3.4



A.S. 3124

Emendamento

All' art. 3, comma 1, aggiungere il comma 2 :

“ Per la Regione Molise, sussistendone ancora le condizioni e anche in considerazione della gestione dei fondi di cui alla delibera CIPE 3 agosto 2011, fondi già impegnati al fine del completamento della ricostruzione post-sisma, l'ordinanza della Protezione Civile n. 3916 (art. 6) del 30 dicembre 2010, relativamente al mantenimento della Struttura Commissariale, viene prorogata al 31 dicembre 2012, con la proroga dei conseguenti provvedimenti di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 225 / 1992”.

Sen. Ulisse di Giacomo

3.5

emendamento

Art. 4

Dopo il comma 1 aggiungere:

1bis. L'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies*, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

"1. In favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria è istituito un fondo per l'erogazione di contributi per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Il predetto fondo è ripartito tra i comuni della regione confinanti con province autonome in proporzione alla popolazione residente.

2. La ridefinizione della procedura di erogazione e riparto dei contributi, di cui al primo periodo, tramite l'assegnazione delle somme ai comuni interessati dalla presenza di beneficiari, indicata al secondo periodo, riguarda sia le assegnazioni il cui diritto maturerà solo a decorrere dal 2012, che quelle dei precedenti esercizi finanziari per cui siano già intervenuti atti di riparto, ma che non abbiano ancora registrato il trasferimento delle somme."

Sen. Calderoli *Calderoli*
 Sen. Bodega *Bodega*
 Sen. Garavaglia *Garavaglia*
 Sen. Vaccari *Vaccari*

4.1

EMENDAMENTO A.S. 3124

Art. 4-bis

Sopprimerlo.

Mascitelli, Pardi

Mascitelli

4 bis. 1

EMENDAMENTO A.S. 3124

Art. 4-bis

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifiche all'art. 6 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 in materia di rimborsi elettorali)

1. All'art. 6 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, sostituire le parole «è ridotto di un ulteriore 10 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento» con le seguenti: «è ridotto di un ulteriore 30 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 50 per cento»;
 - b) sopprimere il comma 3.

Belisario, Mascitelli, Pardi.

Belisario

4 bis. 2

ART. 5

PROPOSTA DI EMENDAMENTO al DECRETO MILLEPROROGHE IN DISCUSSIONE ALLA COMMISSIONE BILANCIO (AS. 3124):

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini della presa di servizio dei soggetti risultati idonei in procedure di valutazione comparativa per professori universitari di I e di II fascia, bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210 e successive modificazioni, sono prorogate le disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando di concorso nel quale sono stati dichiarati idonei. Gli atenei possono procedere alle prese di servizio, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci e quindi senza alcun onere per la finanza pubblica, anche in deroga al limite di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, qualora optino per il regime di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 240 del 2010.

Il persistere del blocco delle assunzioni, per le sedi universitarie che, per aspetti meramente amministrativo-contabili, sono considerate non "virtuose" crea grave nocimento alla carriera dei ricercatori e dei professori di II fascia (professore associato) che hanno conseguito l'idoneità al ruolo superiore (professore di II o di I fascia, rispettivamente) sottoponendosi a concorsi pubblici (prevalentemente banditi nel 2008).

Queste procedure comparative sono state, peraltro, regolate dalle norme transitorie varate dal precedente governo per migliorare i criteri di valutazione in senso meritocratico (sorteggio dei componenti della commissione, oggettività dei criteri di valutazione, rilievo dei parametri di merito, ecc.).

Si tratta, dunque, di garantire a questi soggetti un diritto legittimo al riconoscimento della qualità scientifica e delle competenze acquisite, certificate attraverso una procedura concorsuale pubblica, tenutasi spesso in sedi diverse da quelle nelle quali erano in servizio, in linea con le aspettative del rigore e del merito. Diritto che però potrebbe essere vanificato dal rischio sempre più concreto che si giunga alla scadenza dell'idoneità (limitata a cinque anni dal conseguimento) senza che questi idonei possano essere chiamati dalla propria sede.

Tutto ciò si potrebbe superare prendendo atto che il passaggio di fascia costituisce, nei fatti, una semplice progressione di carriera e che pertanto non dovrebbe essere assimilato ad una nuova assunzione ed incorrere nel blocco. Ancora più paradossale sarebbe considerarlo tale quando questo passaggio si realizza all'interno dello stesso Ateneo, in quanto, il costo del passaggio di fascia sarebbe limitato al solo differenziale di stipendio: nei primi anni di servizio praticamente nullo.

Non si può, dunque, confondere il merito individuale con valutazioni di carattere contabile-amministrativo, soprattutto alla luce di una sostanziale invarianza negli oneri per la Pubblica Amministrazione. La richiesta di derogare al blocco per le chiamate degli idonei (alla prima e alla seconda fascia) nel proprio Ateneo proposta con l'emendamento che segue prevede, infatti, che ciò avvenga nel limite delle risorse già disponibili nei bilanci.

L. J. G. A. e

5.1